

VERBALE DI ACCORDO
per la proroga del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga
ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge n. 137/2020

Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:
l'azienda W.P. LAVORI IN CORSO SRL con sede legale in BOLOGNA, via dell'Arcoveggio, n.59/5,
P.IVA 02370420370, rappresentata con delega da Paolo Naldi (Confcommercio Ascom Bologna)


Filcams CGIL rappresentata da Giovanni Dalò
Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto
Uiltucs UIL rappresentata da Stefano Franzoni

Premesso che

- a) l'azienda, alla data odierna occupa complessivamente **57** dipendenti (di cui 1 con qualifica di dirigente) in forza alla data del 9/11/2020 nelle unità produttive dislocate nelle regioni EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, LOMBARDIA, LAZIO indicate nell'Allegato 1, nei cui confronti applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi Confcommercio ed è inquadrata previdenzialmente nel settore Terziario;
- b) l'azienda, in base all'inquadramento previdenziale e al numero di dipendenti occupati, non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili al COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- c) l'azienda, per fronteggiare la consistente riduzione dell'attività conseguente alle misure di contenimento dei contagi da Covid-19, ha presentato domanda all'Inps per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e successive modifiche e integrazioni per la seconda tranches di nove settimane previste dal D.L. 104/2020, fino al 13/12/2020;
- d) dato il protrarsi del calo dell'attività per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali nazionali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL che intende prolungare il ricorso ai trattamenti di CIGD dopo il 13/12/2020 per un ulteriore periodo di due settimane ai sensi del D.L. 137/2020 (tenuto conto del periodo dal 16/11/2020 al 13/12 imputabile al D.L. 137/2020);

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti, nell'attestare che la situazione emergenziale Covid-19 determina una riduzione dell'attività aziendale non imputabile né all'azienda né ai lavoratori, concordano sulla necessità di prolungare il ricorso all'intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art 22 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni per l'ulteriore periodo di due settimane previsto dall'art. 12 del D.L. 137/2020 decorrente dal 14/12/2020 e da esaurirsi entro il 31/1/2020;
- 3) nel periodo suddetto l'orario dei **57** lavoratori dipendenti in forza alla data del 9/11/2020 di cui all'Allegato 1, aventi diritto all'integrazione salariale ai sensi dell'art. 12 del D.L.149/2020, potrà essere sospeso o ridotto in funzione dell'organizzazione aziendale, fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili;
- 4) qualora nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività di cui al punto 2), si dovesse presentare la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro o di ripresa graduale delle attività, l'azienda attuerà tale variazione dandone comunicazione preventiva ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo. In tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale a parità di mansioni equivalenti e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela;
- 5) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato



- 6) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. 27/2020);
- 7) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- 8) tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione degli istituti di CIGD, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OO.SS., un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate, anche nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti;
- 9) nel periodo di validità del presente Accordo le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente in via telematica a seguito di richiesta di una di loro.
- 10) l'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto, telematicamente.

Bologna, li 9/12/2020

Per W.P. LAVORI IN CORSO S.R.L.



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL

